

DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020 322/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1485 (SO GL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1122^a riunione del 4 agosto 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2018, 686/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 686/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2019, 238/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 238/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 271/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 271/2020/R/eel);



- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- la decisione ACER 07-2019 del 21 giugno 2019 (di seguito: decisione ACER 07-2019);
- la decisione ACER 10-2020 del 6 aprile 2020 (di seguito: decisione ACER 10-2020);
- il documento "CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum Rules of Procedure" (di seguito: Rules of Procedure INERRF) con cui si sono istituiti, su base volontaria, la piattaforma Italy North Energy Regulators' Regional Forum (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione Italy North, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento SO GL e il relativo Segretariato, assegnato in gestione all'Autorità;
- il documento "Italy North TSOs proposal for common provisions for regional operational security coordination in accordance with Article 76 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation" di dicembre 2019 (di seguito: proposta di Italy North ROSC);
- la comunicazione di ENTSO-E alla Commissione Europea del 10 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 10 luglio 2019);
- la comunicazione di ACER a ENTSO-E del 30 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 30 luglio 2019);
- la comunicazione della Commissione Europea ad ENTSO-E del 30 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 30 luglio 2019 EC);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 24 dicembre 2019, prot. Autorità 140 del 2 gennaio 2020 (di seguito: comunicazione 24 dicembre 2019):
- la comunicazione del chair dell'*All Regulatory Authorities Working Group* alla Commissione Europea del 19 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2020);
- la comunicazione della Commissione Europea al chair dell'*All Regulatory Authorities Working Group* del 21 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 21 aprile 2020);
- la comunicazione del Segretariato della CCR *Italy North* al referente dei TSO per la CCR *Italy North* del 7 luglio 2020 (di seguito: prima comunicazione per *hearing phase*);
- la comunicazione del Segretariato della CCR *Italy North* a ENTSO-E del 9 luglio 2020 (di seguito: seconda comunicazione per *hearing phase*);
- la comunicazione del referente dei TSO della CCR *Italy North* al Segretariato della CCR *Italy North* del 17 luglio 2020 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);



• la comunicazione del 28 luglio 2020, prot. Autorità 24380 del 28 luglio 2020, inviata dall'Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North* (di seguito: comunicazione INERRF).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento SO GL disciplina le modalità con cui i TSO devono coordinarsi al fine di garantire l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico europeo; a tal proposito i TSO devono conformarsi ad una serie di principi comuni validi a livello europeo, definiti nella metodologia predisposta ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento stesso (di seguito: *Coordination Security Analysis Methodology* metodologia CSA), e declinarli in un'apposita metodologia operativa predisposta ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento stesso (di seguito: *Regional Operational Security Coordination* metodologia ROSC) e valida a livello di ciascuna CCR;
- ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento SO GL, i TSO di ciascuna CCR devono nominare un *Regional Security Coordinator* (di seguito: RSC) al quale assegnare i seguenti compiti:
 - coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza a livello di CCR;
 - creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo;
 - coordinamento dei piani di indisponibilità a livello di CCR;
 - esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine;
- sempre ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento SO GL, la designazione del competente RSC deve essere inclusa nella metodologia ROSC; a tal proposito i TSO devono assicurarsi che il numero di RSC a livello europeo non sia superiore a 6;
- l'articolo 75 del Regolamento SO GL richiede che tutti i TSO europei sviluppino una proposta di metodologia CSA entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, avvenuta il 14 settembre 2017; la decisione in merito compete a tutte le autorità di regolazione dell'Unione le quali a dicembre 2018 hanno ritenuto opportuno demandare la competenza ad ACER ai sensi dell'articolo 8(1) del Regolamento 713/2009, come richiamato dall'articolo 6(8) del Regolamento SO GL stesso;
- ACER si è espressa in merito alla metodologia CSA il 21 giugno 2019 con la decisione ACER 07-2019;
- l'articolo 6(3) lettera b), del Regolamento SO GL prevede che la proposta di metodologia ROSC sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l'articolo 5(3) del Regolamento 2019/942 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all'approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall'articolo 5(2) del medesimo Regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l'approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell'Unione Europea);
- l'articolo 6(7) del Regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati



- entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8) del Regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del Regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- l'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942 prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente ENTSO-E; a tal proposito con la comunicazione 19 marzo 2020 le autorità di regolazione europee, riunite nell'*All Regulatory Authorities Working Group* hanno richiesto chiarimenti alla Commissione Europea in merito all'applicabilità di questo articolo ai processi di decisione regionale; la Commissione Europea ha risposto con la comunicazione 21 aprile 2020 chiarendo come le autorità di regolazione nazionale siano i responsabili dell'adozione dei termini e condizioni e metodologie e come sia, pertanto, loro compito provvedere alla revisione delle stesse laddove necessario;
- la procedura che le autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 6(3) del Regolamento SO GL prevede che le decisioni siano prese su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* INERRF.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ACER con la comunicazione 30 luglio 2019 ha chiarito il legame fra la metodologia ROSC e le metodologie di *countertrading* e *redispatching* (di seguito: metodologia CTRD) e per la relativa ripartizione dei costi (di seguito: metodologia *cost sharing*), di cui agli articoli 35 e 74 del Regolamento CACM: l'attivazione delle risorse di *countertrading* e *redispatching* (di seguito: risorse CTRD) è parte del processo unitario di coordinamento ai fini dell'esercizio in sicurezza disciplinato dalla metodologia ROSC in coerenza con i principi comuni di cui alla metodologia CSA; di conseguenza le metodologie predisposte ai sensi del Regolamento CACM devono essere aggiornate qualora non risultino compatibili con l'assetto che sarà definito per ciascuna CCR a seguito della metodologia ROSC;
- la metodologia CTRD per la CCR *Italy North* è stata approvata dalle autorità di regolazione della regione il 17 maggio 2019; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 238/2019/R/eel; detta metodologia definisce gli elementi principali del processo di attivazione delle risorse CTRD, una ulteriore versione dovrà essere predisposta dai TSO non appena siano disponibili ulteriori dettagli in merito;
- la proposta per la metodologia *cost sharing* per la CCR *Italy North* non è stata tuttora finalizzata: dopo una prima richiesta di emendamenti concordata dalle Autorità di regolazione (e inviata dall'Autorità a Terna con la deliberazione 686/2018/R/eel), i



TSO non sono stati in grado di trovare un accordo su una versione emendata e, pertanto, ha trovato applicazione l'articolo 9(4) del Regolamento CACM che incarica la Commissione Europea di adottare tutte le azioni necessarie per assicurare la tempestiva adozione della metodologia; la Commissione ha dato incarico ai TSO e alle Autorità di regolazione della CCR di addivenire ad una soluzione quantomeno transitoria e le discussioni in merito sono ancora in corso;

- Terna ha inviato all'Autorità la proposta di *Italy North* ROSC con la comunicazione 24 dicembre 2019;
- la proposta di *Italy North* ROSC prevede che:
 - il coordinamento fra i TSO della regione sia esteso anche al TSO della Svizzera, data la rilevanza che la rete elettrica di questo stato ha sui flussi all'interno della CCR;
 - siano sottoposti a coordinamento tutti gli elementi di rete inclusi nella cosiddetta *secured area*;
 - la *secured area* ricomprenda tutti gli elementi di rete rilevanti per il calcolo della capacità ai sensi del Regolamento CACM, più eventuali altri elementi di rete con tensione nominale pari o superiore a 220 kV concordati da tutti i TSO;
 - vi siano una finestra di coordinamento nel pomeriggio del giorno D-1 secondo le tempistiche definite nella metodologia CSA e tre finestre di coordinamento nel giorno D con inizio del processo alle 00.00, 08.00 e 16.00;
 - siano rilevanti ai fini del coordinamento sia azioni correttive a titolo non oneroso (quali, ad esempio, modifiche alla topologia della rete o al *set point* dei PST) sia azioni correttive a titolo oneroso (coincidenti con le risorse CTRD);
 - le azioni correttive rilevanti ai fini del coordinamento siano identificate sulla base di un approccio qualitativo; in caso di disaccordo fra i TSO viene adottato un approccio quantitativo basato sulla *sensitivity* dell'azione correttiva sugli elementi di rete della *secured area*:
 - sia condotta una unica ottimizzazione a minimo costo coinvolgente sia le azioni correttive a titolo non oneroso sia quelle a titolo oneroso; a tal proposito i TSO hanno redatto due possibili soluzioni alternative inserite nella nota esplicativa inviata in accompagnamento alla proposta e sulle quali hanno richiesto indirizzi alle autorità di regolazione;
 - le azioni correttive identificate dal processo di ottimizzazione debbano essere attivate dai TSO a meno che esse non siano più disponibili oppure vi siano provate ragioni tecniche che ne impediscano l'utilizzo; è altresì possibile modificare le azioni correttive purchè le modifiche non abbiano impatto sui flussi transfrontalieri;
 - i TSO possano ricorrere ad un processo di *fast activation* qualora il regolare processo di coordinamento non possa essere seguito per motivi di urgenza;
 - essendo le risorse CTRD le uniche azioni a titolo oneroso previste per la CCR *Italy North*, i costi associati all'attivazione coordinata delle azioni correttive siano ripartiti secondo i criteri disciplinati nella metodologia *cost sharing*; in tale metodologia si identifichino anche gli elementi della *secured area* sottoposti alla



ripartizione dei costi e gli elementi per i quali i costi relativi debbano, invece, essere interamente sostenuti dal relativo TSO;

- l'implementazione del processo di ottimizzazione possa richiedere fino a 55 mesi, articolati nei seguenti passaggi:
 - o definizione delle specifiche del processo e dei relativi accordi fra i TSO, inclusa una rassegna dello stato dell'arte a livello di fornitori di algoritmi;
 - o gara per la selezione del fornitore per la realizzazione dell'algoritmo;
 - o sviluppo dell'algoritmo stesso a cura del fornitore selezionato;
 - o fase di test dell'algoritmo;
 - o *parallel run* in cui l'algoritmo è eseguito in parallelo ai processi esistenti per verificarne affidabilità e robustezza;
 - o go-live;
- la proposta di *Italy North* ROSC include la designazione del competente RSC; a tal riguardo i TSO della regione intendono delegare le società Coreso (di cui sono azionisti i TSO di Italia e Francia) e TSCnet (di cui sono azionisti i TSO di Svizzera, Austria e Slovenia) secondo il seguente assetto:
 - entrambe le società svolgeranno a rotazione il coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza a livello di CCR, alternandosi nel ruolo di *Leading and Backup* RSC;
 - entrambe le società si occuperanno a rotazione della creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo, alternandosi con gli altri RSC delegati a livello europeo per questa attività;
 - TSCnet coordinerà la definizione dei piani di indisponibilità a livello di CCR;
 - Coreso eseguirà le analisi di adeguatezza di breve termine;
- la data di ricevimento della proposta di *Italy North* ROSC da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 24 gennaio 2020; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR erano tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 24 luglio 2020;
- nell'ambito INERRF si è concordato di approvare la metodologia ROSC apportando alcune modifiche, come consentito dall'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942; a tal proposito con la prima comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della CCR *Italy North* in quanto TSO direttamente coinvolti nella metodologia, mentre con la seconda comunicazione per *hearing phase* il Segretariato della CCR ha informato del processo anche ENTSO-E in coerenza con quanto esplicitamente previsto dal sopracitato articolo 5(6);
- le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della CCR *Italy North* e con ENTSO-E erano finalizzate a:
 - modificare la definizione della *secured area*, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dalla metodologia CSA, di includere nella stessa tutti gli elementi di rete a tensione nominale pari o superiore a 220 kV, al netto di eventuali elementi la cui esclusione sia condivisa da tutti i TSO della regione;
 - coinvolgere l'RSC nel processo di valutazione delle eventuali azioni correttive modificate in tempo reale; nella proposta di metodologia ROSC l'RSC è, infatti,



- coinvolto solo nelle valutazioni quantitative delle azioni correttive definite exante:
- prevedere la comunicazione da parte dei TSO al RSC delle eventuali modifiche alle azioni correttive rispetto a quelle raccomandate in esito al processo di coordinamento;
- evitare ogni aggravio di eventuali violazioni dei limiti di sicurezza durante il processo di *fast activation*;
- modificare il piano di implementazione della metodologia, prevedendo:
 - o entro 9 mesi dall'approvazione della metodologia ROSC, l'invio da parte dei TSO di una nuova versione della stessa (di seguito: seconda versione di *Italy North* ROSC), per dare seguito alle proposte alternative incluse nella nota esplicativa sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalle autorità di regolazione; nella seconda versione i TSO dovranno altresì allineare il piano di implementazione della metodologia ROSC con quello previsto per la metodologia ROSC per la CCR CORE al fine di sfruttare eventuali sinergie fra le due regioni che condivideranno i medesimi RSC;
 - o entro due anni dall'approvazione della metodologia ROSC, l'invio da parte dei TSO di una nuova versione della metodologia CTRD, al fine di allinearla con l'assetto risultante dalla metodologia ROSC stessa;
 - o entro 6 mesi dal completamento dello sviluppo dell'algoritmo di ottimizzazione da parte del fornitore, l'invio di una nuova versione della metodologia ROSC (di seguito: terza versione di *Italy North* ROSC) che specifichi i dettagli dell'algoritmo stesso con riferimento alle modalità di verifica che le azioni correttive risultanti dal processo di ottimizzazione siano le più efficienti anche con riferimento al numero di azioni attivate; tale verifica è attualmente menzionata nella proposta di *Italy North* ROSC solo a livello generale in quanto i TSO hanno chiarito che i dettagli in tal senso potranno essere identificati solo in sede di effettiva implementazione;
- sono pervenute repliche solamente dai TSO della CCR *Italy North* che, con la comunicazione esito *hearing phase*, hanno evidenziato l'opportunità di:
 - non prevedere il coinvolgimento dell'RSC nel processo di valutazione delle eventuali azioni correttive modificate in tempo reale; in alternativa sia prevista esclusivamente una comunicazione da parte dei TSO all'RSC per soli fini informativi;
 - avere più tempo a disposizione per la predisposizione della seconda versione di *Italy North* ROSC al fine di poter discutere i dettagli dell'ottimizzazione con le autorità di regolazione della CCR;
 - prevedere la definizione delle specifiche del processo successivamente all'approvazione della seconda versione di *Italy North* ROSC da parte delle autorità di regolazione della CCR, al fine di riflettere in tali specifiche modifiche eventualmente apportate a tale seconda versione da parte delle autorità ai sensi dell'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942;



- prevedere lo sviluppo di una soluzione semplificata transitoria da utilizzarsi per il coordinamento quantomeno delle risorse CTRD, in coerenza con quanto già previsto al riguardo nella proposta di metodologia ROSC per la CCR CORE;
- INERRF ha recepito le proposte dei TSO nei termini che seguono:
 - obbligo di comunicazione all'RSC delle modifiche alle azioni correttive identificate in tempo reale;
 - estensione da 9 a 12 mesi del tempo previsto per l'invio della seconda versione di *Italy North* ROSC;
 - modifica del piano di implementazione, con posticipo della definizione delle specifiche del processo tre mesi dopo l'approvazione della seconda versione di Italy North ROSC;
 - introduzione di specifiche misure per lo sviluppo di una soluzione semplificata da allineare con le analoghe disposizioni che saranno adottate nella versione finale della metodologia ROSC per la CCR CORE;
- il 24 luglio 2020 tramite votazione elettronica, INERRF all'unanimità ha approvato la metodologia ROSC per la CCR *Italy North*, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
- l'esito della decisione INERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione INERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*;
- la decisione assunta nell'ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(8) del Regolamento SO GL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Regolamento 2019/943 ha introdotto la figura del *Regional Coordination Centre* (di seguito: RCC) destinato ad assumere tutti i compiti elencati all'articolo 37 del Regolamento stesso, fra i quali figurano tutti i compiti inizialmente assegnati agli RSC dal Regolamento SO GL;
- gli RCC dovranno essere operativi al più tardi dall'1 luglio 2022: il loro ambito di competenza coincide con le *System Operation Regions* (di seguito: SOR) definite da con la decisione ACER 10-2020 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento 2019/943;
- la CCR *Italy North* è stata inserita nella SOR *Central Europe* unitamente alla CCR CORE;
- i dettagli in merito al funzionamento degli RCC e alla loro struttura organizzativa e di *governance* sono definiti in una apposita proposta predisposta dai TSO di ciascuna SOR e sottoposta all'approvazione delle competenti autorità di regolazione (di seguito: proposta di *RCC establishment*); per la SOR *Central Europe* detta proposta, recante l'intenzione di assegnare il ruolo di RCC a Coreso e TSCNet, è stata finalizzata di recente dai TSO e una decisione in merito è attesa entro la fine del corrente anno;



• per tenere conto della transizione da RSC a RCC, nell'approvare la metodologia ROSC per la CCR *Italy North*, INERRF ha previsto che entro sei mesi dall'approvazione della proposta di *RCC establishment* per la SOR *Central Europe*, i TSO della CCR *Italy North* debbano inviare una ulteriore versione della metodologia ROSC che allinei le modalità di esecuzione del coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza, della creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo, del coordinamento dei piani di indisponibilità a dell'esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine relativi alla CCR con quelle che saranno previste per gli RCC.

RITENUTO CHE:

- in caso di revisione diretta di termini e condizioni e metodologie di carattere regionale, quali quelle riferite alla CCR *Italy North*, i requisiti per la consultazione preventiva di ENTSO-E previsti dal Regolamento 2019/942 debbano essere intesi come consultazione preventiva almeno dei TSO coinvolti nella regione stessa;
- il processo svoltosi a livello INERRF, nel coinvolgere sia ENTSO-E sia esplicitamente i TSO della CCR *Italy North* abbia, pertanto, assolto a quanto previsto dal punto precedente;
- la proposta di definizione della *secured area* inclusa nella proposta di *Italy North* ROSC (inclusione degli elementi rilevanti per il calcolo della capacità e aggiunta di ulteriori elementi da parte dei TSO) non sia coerente con i principi previsti al riguardo nella metodologia CSA (inclusione in via generale di tutti gli elementi di rete sopra un predefinito livello di tensione con possibilità di escluderne qualcuno previo accordo di tutti i TSO della CCR);
- 1'RSC, anche in ottica di transizione verso 1'RCC come previsto dal Regolamento 2019/943, debba essere costantemente informato di qualsiasi modifica alle azioni correttive, ivi incluse quelle identificate in tempo reale;
- il processo di *fast activation* costituisca uno strumento efficace per il coordinamento delle azioni correttive in caso di esigenze di urgenza non compatibili con le finestre di coordinamento previste dalla metodologia ROSC; tuttavia sia opportuno evitare che l'attivazione di questo processo in una porzione di rete della CCR aggravi violazioni su altre porzioni di rete;
- le proposte sul dettaglio del processo di ottimizzazione inserite nella nota esplicativa della proposta di *Italy North* ROSC siano meritevoli di ulteriori approfondimenti e discussioni fra autorità di regolazione e TSO;
- i dettagli dell'algoritmo di ottimizzazione in merito alla verifica dell'efficacia delle azioni correttive in termini di numerosità delle stesse possano essere definiti solamente durante la fase di implementazione della metodologia ROSC, attraverso una efficace interazione con il fornitore che sarà deputato allo sviluppo dell'algoritmo stesso; detti dettagli, una volta definiti, siano comunque inseriti nella metodologia ROSC al fine di consentire alle autorità di regolazione di poter monitorare l'esito del processo e i costi ad esso associati;



- il processo di ottimizzazione descritto nella metodologia CTRD per la CCR *Italy North*, prevedendo un'ottimizzazione delle risorse CTRD disgiunta dalle azioni a titolo non oneroso, non sia pienamente coerente con il processo descritto dalla metodologia ROSC per la medesima CCR che prevede, invece, un'ottimizzazione congiunta di tutte le azioni correttive; un allineamento fra le due metodologie appaia quindi necessario, in coerenza con quanto riportato da ACER nella comunicazione 30 luglio 2019;
- l'allineamento della metodologia CTRD ai contenuti della metodologia ROSC sia l'occasione per i TSO di fornire i dettagli in merito al processo di ottimizzazione delle risorse CTRD che non erano stati inclusi nella versione della metodologia approvata dalle autorità di regolazione il 17 maggio 2019;
- date le tempistiche particolarmente lunghe per l'implementazione della metodologia ROSC, l'attivazione transitoria di un processo di ottimizzazione semplificato, ancorché limitato alle sole risorse CTRD, rivesta una importanza fondamentale soprattutto al fine di rispettare il livello minimo del 70% della capacità offerta sui mercati previsto dall'articolo 16(8) del Regolamento 2019/943;
- le modifiche apportate a livello INERRF alla metodologia ROSC per la CCR *Italy North* rispondano efficacemente a quanto riportato nei punti precedenti, migliorando la qualità della proposta rispetto alla versione originariamente inviata da Terna con la comunicazione 24 dicembre 2019.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- la designazione delle società Coreso e TSCnet come RSC competenti per la CCR *Italy North* si ponga in continuità con le prassi operative attualmente esistenti nella regione che prevedono già il coinvolgimento di queste società nelle attività di coordinamento della rete di trasmissione della CCR; inoltre, rientrando queste società fra i 5 RSC attualmente attivi o in fase di attivazione a livello europeo (ad esse si aggiungono Nordic RCC, Baltic RCC e SEleNe CC), la loro designazione non violi i vincoli numerici in materia di RSC previsti dal Regolamento SO GL;
- le modalità di esecuzione dei compiti inerenti al coordinamento delle attività per l'esercizio in sicurezza, alla creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo, al coordinamento dei piani di indisponibilità a all'esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine relativi alla CCR *Italy North* debbano continuare ad essere definiti nella metodologia ROSC anche a valle dell'implementazione degli RCC prevista dall'1 luglio 2022 in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento 2019/943;
- sia pertanto condivisibile la previsione aggiunta a livello INERRF di allineamento fra la metodologia ROSC e la proposta di *RCC establishment* relativa alla SOR *Central Europe* di cui la CCR *Italy North* fa parte;
- in ottemperanza alle disposizioni alla decisione ACER 10-2020, i compiti di cui all'articolo 37 della Regolamento 2019/943 relativi a Italia Zona Nord debbano essere necessariamente assegnati a uno degli RCC competenti per la SOR *Central Europe*; agli RCC della SOR *Central Europe* siano altresì potenzialmente assegnabili alcuni



dei compiti di cui al sopracitato articolo 37 relativamente alle altre zone interne italiane.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- procedere all'approvazione della metodologia ROSC per la CCR *Italy North* come risultante dalle modifiche approvate a livello INERRF, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 24 luglio 2020 di cui alla comunicazione INERRF.
- a integrazione di quanto già disposto con la deliberazione 271/2020/R/eel relativa all'approvazione della metodologia ROSC e alla designazione della società SEleNE CC come RSC competente per la CCR *Greece-Italy* (che include il confine Italia Grecia e i confini fra le zone interne italiane), dare mandato a Terna di esplorare la possibilità di delegare alla società Coreso alcuni dei compiti elencati all'Articolo 37 del Regolamento 2019/043 relativi alle zone interne italiane, qualora non sia possibile assegnare gli stessi alla società SEleNE CC, in funzione dell'assetto che essa assumerà nella transizione verso il ruolo di RCC ai sensi del Regolamento 2019/943

DELIBERA

- 1. di approvare la metodologia ROSC per la CCR *Italy North* nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello INERRF e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*)
- 2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la metodologia ROSC per la CCR *Italy North* come approvata in esito al punto 1;
- 3. di dare mandato a Terna di valutare la possibile assegnazione a Coreso di compiti relativi alle zone interne italiane, secondo quanto riportato in premessa;
- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini